

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 131 Bellinzona, 20 maggio

23/2005

Legge

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

(del 14 dicembre 2004)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 15 ottobre 2004 n. 5589 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 30 novembre 2004 n. 5589 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Neutralizzazione 2005 delle aliquote dell'art. 35 **Art. 309b (nuovo)** ¹Per il periodo fiscale 2005, l'imposta calcolata applicando le aliquote dell'articolo 35 capoversi 1 e 2 è aumentata del 2.215%.

²Tale aumento non si applica ai fini del calcolo dell'imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l'articolo 276 capoverso 2.

Imposta sull'utile delle persone giuridiche; supplemento d'imposta **Art. 314b (nuovo)** ¹Per i periodi fiscali 2005, 2006 e 2007 l'aliquota dell'imposta sull'utile delle società di capitali e delle società cooperative, come pure delle persone giuridiche di cui all'articolo 59 capoverso 3 è oggetto di un supplemento d'imposta di 1,0 punti percentuali.

²I supplementi d'imposta di cui al capoverso 1 sono ridotti del 50 per cento nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Essi decadono interamente se il conto d'esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi.

³I supplementi d'imposta di cui al capoverso 1 non si applicano ai fini del calcolo dell'imposta cantonale base alla quale applicare il moltiplicatore comunale secondo l'articolo 276 capoverso 2.

Imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche; supplemento d'imposta

- **Art. 314c (nuovo)** ¹Per il periodo fiscale 2005, le aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'articolo 98 sono oggetto di un supplemento d'imposta calcolato come segue:
- a) del 1 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
- b) del 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative di cui all'articolo 59 capoverso 1 lettera a) e a fondi di investimento;
- c) del 3 per mille per immobili appartenenti a persone giuridiche aventi sede all'estero.

- ²Per i periodi fiscali 2006 e 2007, le aliquote dell'imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche previste dall'articolo 98 sono oggetto di un supplemento d'imposta calcolato come segue:
- a) del 0,5 per mille per immobili appartenenti a associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche;
- b) del 1 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative di cui all'articolo 59 capoverso 1 lettera a) e a fondi di investimento;
- c) del 1,5 per mille per immobili appartenenti a persone giuridiche aventi sede all'estero.

³I supplementi d'imposta di cui ai capoversi 1 e 2 sono ridotti del 50 per cento nel caso di autofinanziamento a consuntivo superiore a zero, dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Essi decadono interamente se il conto d'esercizio chiude in pareggio a consuntivo dopo il calcolo dell'imposta senza considerare il supplemento. Le imposte nel frattempo eventualmente pagate sono, nella stessa misura, restituite al contribuente. La restituzione avviene senza interessi.

⁴Il riversamento ai comuni previsto dall'articolo 99 non si applica ai supplementi d'imposta di cui al presente articolo.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Bellinzona, 14 dicembre 2004

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: O. Marzorini

Il Segretario: R. Schnyder

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO

- visto il risultato della votazione cantonale dell'8 maggio 2005 (v. FU 20.5.2005 n. 40);
- visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994,

ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 18 maggio 2005 n. 85).

Per la Segreteria del Gran Consiglio Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder